

Cass. pen. Sez. Unite, 26/02/2015, n. 37107

La pena applicata con la sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativi a droghe "leggere", divenuta irrevocabile prima della Sent. n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, può essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena illegale. La rideterminazione deve avvenire ad iniziativa delle parti, con le modalità di cui all'articolo 188 delle disposizioni di attuazione del Cpp, sottoponendo al giudice dell'esecuzione una nuova pena su cui è stato raggiunto l'accordo. Peraltro, in caso di mancato accordo o, comunque, di pena concordata ritenuta non congrua, è il giudice dell'esecuzione a provvedere autonomamente alla rideterminazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.